

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI

ART. 1 Oggetto pag. 1

ART. 2 Durata pag. 2

ART. 3 Caratteristiche dei buoni pasto pag. 2

ART. 4 Esecuzione della fornitura pag. 3

ART. 5 Obblighi dell’Appaltatore pag. 4

ART. 6 Costo del buono pasto pag. 5

ART. 7 Inadempienze/penalità pag. 5

ART. 8 Fatturazione pag. 5

ART. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari pag. 6

ART. 10 Subappalto pag. 6

ART. 11 Regime fiscale e spese contrattuali pag. 6

ART. 12 Cauzione definitiva pag. 7

ART. 13 Copertura assicurativa pag. 8

ART. 14 Controversie pag. 8

ART. 15 Buoni pasto non utilizzati pag. 8

Art. 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.

2. Il servizio dovrà essere erogato attraverso esercizi pubblici convenzionati direttamente con la Ditta aggiudicataria.

3. I buoni dovranno essere spendibili sull’intero territorio nazionale ed in particolare in esercizi commerciali posti nelle immediate vicinanze alla sede principale dell’Amministrazione Appaltante nonché nelle immediate

vicinanze alle sedi distaccate (presso i Comuni di Vecchiano - Via G.B. Barsuglia n. 182; Santa Croce sull'Arno - Piazza del Popolo n. 7; Cascina - Corso Matteotti n. 90).

4. Il quantitativo stimato di buoni pasto oggetto di fornitura nel corso di un anno è di circa 18.000 (diciottomila). Per quel che riguarda l'importo totale della fornitura, esso è modulabile, sia in relazione a variazioni d'organico sia in conseguenza di eventuali modifiche dell'orario di lavoro. Il rischio della variazione, sia per eccesso che per difetto, del numero di buoni pasto è a carico dell'operatore economico, senza che esso possa avanzare pretesa alcuna nei confronti del Committente.

Art. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà durata di 1 (un) anno, con decorrenza dalla data di trasmissione a mezzo mail del primo ordine al Appaltatore.

2. Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto ancora in corso di esecuzione ovvero nel caso in cui la prestazione non sia stata ancora ultimata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente.

3. Qualora il Committente intenda avvalersi della proroga, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

1. Il valore nominale di ciascun buono pasto è determinato in € 7,00 (euro sette/00).

2. La stampa e la fornitura dei buoni pasto avverrà a cura ed a spese della Ditta aggiudicataria.

3. I buoni pasto dovranno essere suddivisi in carnet da n. 10 (dieci) o 20 (venti) buoni ciascuno, in base alla specifica richiesta formulata dal Committente in sede di trasmissione dell'ordine, e recare:

- intestazione di S.E.Pi. SpA;
- periodo di validità;
- numerazione progressiva non ripetibile;
- valore facciale di € 7,00 (euro sette/00);
- sul retro, appositi spazi per l'apposizione della data di utilizzo e della firma del dipendente;
- indicazione del numero di C.I.G. relativo alla gara in questione.

4. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 4 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La consegna dei buoni pasto, secondo le quantità richieste, sarà effettuata dalla Ditta aggiudicataria nel termine, improrogabile, di 6 (sei) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine. La consegna avverrà presso la sede del Committente.

2. I buoni pasto dovranno essere forniti confezionati in carnet ed essere accompagnati da liste di riscontro contenenti le seguenti informazioni:

- numero dei buoni consegnati ed indicazione dei numeri di serie;
- spazi per il timbro e la firma di ricevuta;
- intestazione e logo di S.E.Pi. SpA;
- indicazione del numero di C.I.G.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Alla Ditta aggiudicataria del servizio è fatto carico di:

- attivare una rete di esercizi dedicata, attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal momento dell'aggiudicazione, fornendo un elenco elettronico e cartaceo di tutti gli esercizi convenzionati, con la dichiarazione giuridicamente vincolante che esprima l'impegno di adesione alla rete da parte di ciascun esercizio commerciale incluso nell'elenco, sottoscritta sia dall'esercente che dall'aggiudicatario;
- mantenere inalterato il numero e la dislocazione degli esercizi convenzionati, provvedendo al reintegro con nuovi esercizi in caso di eventuale risoluzione del rapporto di convenzione;
- garantire e sollevare S.E.Pi. SpA da qualsiasi pretesa avanzata dagli esercenti;
- consegnare i buoni pasto con le modalità ed entro i termini stabiliti dai precedenti artt. 3 e 4;
- garantire che, a fronte della presentazione del buono pasto, i dipendenti ricevano dagli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria la prestazione di cui all'art. 1;
- garantire la permanenza delle condizioni igieniche e di sicurezza negli esercizi convenzionati, che devono essere tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti e che devono osservare i vigenti dettami del metodo HACCP (di cui al D.Lgs. 193/2007);
- fornire, a richiesta del Committente, l'elenco aggiornato dei locali e/o esercizi convenzionati.

Art. 6 – COSTO DEL BUONO PASTO

1. Lo sconto unitario, da applicarsi sul valore nominale di ciascun buono pasto, è pari al (..... per cento), come da offerta economica formulata dalla Ditta aggiudicataria.

2. Il costo del buono pasto offerto dalla Ditta aggiudicataria dovrà restare fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

Art. 7 – INADEMPIENZE/PENALITA'

1. In caso di ritardo nell'espletamento degli adempimenti assunti con il contratto, per i quali è previsto un termine, verrà applicata una penale predeterminata in € 100,00 (euro cento/00) giornaliera.

2. Ove, per ritardo e per qualsiasi altra causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, il servizio dovesse subire interruzione, verrà applicata una penale pari ad € 10,00 (euro dieci/00) per avente diritto e per ciascun giorno di interruzione.

Art. 8 - FATTURAZIONE

1. Il pagamento del corrispettivo è disposto a seguito di regolare presentazione di fattura, che dovrà essere intestata al Committente e recare l'indicazione del CIG

2. Ai fini della relativa liquidazione su conto dedicato, secondo la normativa vigente, a ciascuna fattura dovrà essere allegata altresì la reportistica del servizio svolto nonché l'indicazione, in calce, del regime di split payment o scissione dei pagamenti cui è soggetto il Committente.

3. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato in 30 (trenta) giorni da data fattura fine mese, in seguito all'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva. La fatturazione deve essere posticipata rispetto all'esecuzione

delle prestazioni.

4. Nessun compenso, né indennizzo, né pagamento ad altro titolo è dovuto alla Ditta aggiudicataria, qualora il Committente decida a proprio insindacabile giudizio di non procedere all'esecuzione del servizio.

Nulla è dovuto se il servizio viene interrotto per cause non imputabili al Committente.

5. Non sono previsti acconti alla Ditta aggiudicataria e tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla medesima dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, determinato dalla Ditta aggiudicataria, considerato fisso ed invariabile.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

2. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come specificato nella Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (all.).

Art. 10 - SUBAPPALTO

È vietata ogni cessione totale o parziale nonché il subappalto del servizio oggetto del presente contratto. L'inosservanza di tale divieto sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

Art. 11 – REGIME FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131).

2. Saranno comunque a carico della Ditta aggiudicataria le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. Sono pure a carico dell'Appaltatore la tassa di registrazione ed i diritti di segreteria se ed in quanto dovuti.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva per una somma garantita pari a € (euro/00) mediante polizza stipulata in data con la Compagnia

2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella misura originaria mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per le attività eseguite.

3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorché parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'incameramento della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.

4. La cauzione definitiva verrà restituita all'Appaltatore alla conclusione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente che siano causati nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine ha stipulato, in data, la polizza assicurativa n. per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro con la Compagnia, per un massimale annuo pari a €

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione, interpretazione o risoluzione del contratto, la competenza è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente quello di Pisa.

Art. 15 – BUONI PASTO NON UTILIZZATI

1. Il Committente potrà richiedere, entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo alla scadenza indicata sui buoni pasto, il rimborso o la sostituzione dei buoni pasto non utilizzati e/o scaduti, formulando apposita richiesta scritta all'Appaltatore, inviata anche a mezzo email.

2. L'Appaltatore dovrà evadere la richiesta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.